



Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 2021¹,
decreta:

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020² è modificata come segue:

Art. 12a cpv. 2, frase introduttiva

² I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:

Art. 12b cpv. 8

⁸ Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a³ o d⁴ oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo⁵ non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b⁷ o c⁸ non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4⁹.

¹ FF 2021 2515

² RS 818.102

³ Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

⁴ Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

⁵ Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

⁶ RS 616.1

⁷ Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

⁸ Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 5821; 2021 153).

⁹ Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Art. 15 cpv. 1, 4 e 5

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19.

⁴ Abrogato

⁵ Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGa. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGa per quanto concerne l'estinzione del diritto, all'articolo 49 capoverso 1 LPGa per quanto concerne l'applicabilità della procedura semplificata e all'articolo 58 capoverso 1 LPGa per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.

Art. 19 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020 e 2021 conformemente all'articolo 12¹⁰.

Art. 21 cpv. 11

¹¹ La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

II

¹ La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 30 giugno 2022:

- a. articolo 12b capoversi 1–7;
- b. articolo 13.

² La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

- a. articolo 1a;
- b. articolo 3 capoversi 1, 2 lettere a–d, f–i, 3–6, nonché 7 lettere a–c ed e;
- c. articolo 3a;
- d. articolo 3b;
- e. articolo 4;
- f. articolo 4a;
- g. articolo 5;
- h. articolo 6;
- i. articolo 7 lettera b;
- j. articolo 11.

¹⁰ Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 3835, 5821; 2021 153).

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 2016¹¹ sulle multe disciplinari

La durata di validità dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 12a è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

2. Legge del 28 settembre 2012¹² sulle epidemie

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

- a. articolo 60a;
- b. articolo 62a;
- c. articolo 80 capoverso 1 lettera f;
- d. articolo 83 capoverso 1 lettera n.

IV

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]¹³). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il ... con effetto, fatti salvi i capoversi 4–6, sino al 31 dicembre 2022.

³ L'articolo 15 capoversi 1, 4 e 5 (cifra I) entra in vigore il 1° gennaio 2022.

⁴ L'articolo 12a capoverso 2, frase introduttiva (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

⁵ L'articolo 12b capoverso 8 (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2027.

⁶ L'articolo 19 capoverso 2 (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

¹¹ RS 314.1

¹² RS 818.101

¹³ RS 101

